

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO 1° -DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 – OGGETTO
ART.2 – RESPONSABILITA'
ART.3 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
ART.4 – COMPETENZE
ART.5 – SERVIZI GRATUITI GARANTITI DAL COMUNE
ART.6 – SERVIZI A PAGAMENTO
ART.7 - DIVISIONE DELLE AREE IN CIMITERO
ART.8 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
ART.9 – FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO
ART.10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
ART.11 – PERSONALE DEL CIMITERO E SERVIZIO DI CUSTODIA
ART.12 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEL CIMITERO
ART.13 – REGISTRAZIONI E MAPPE

TITOLO 2° - SERVIZI FUNEBRI
ART.14 – ATTIVITA' FUNEBRE
ART.15 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
ART.16 – VIGILANZA
ART.17 – TIPI DI FERETRO
ART.18 – PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO
ART.19 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART.20 – MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO
ART.21 – ORARIO DEI TRASPORTI
ART.22 – MORTI INFETTIVE
ART.23 – TRASPORTI DI CADAVERI, RESTI E CENERI
ART.24 - MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE

TITOLO 3° - SERVIZI CIMITERIALI
ART.25 – INUMAZIONE
ART.26 – TUMULAZIONE IN TOMBA E COLOMBARO
ART.27 – TUMULAZIONE IN OSSARI/URNE CINERARIE
ART.28 – CREMAZIONE
ART.29 - DEPOSITO PROVVISORIO
ART.30 – EPIGRAFI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART.31 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART.32 – MATERIALI ORNAMENTALI
ART.33 – ACCESSO DI IMPRESE PRIVATE
ART.34- MATERIALI DI SCAVO – RECINZIONE AREE
ART.35 – MODALITA' DI LAVORO
ART.36 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART.37 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART.38 – TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

TITOLO 4° CONCESSIONI CIMITERIALI
ART.39 – SEPOLTURE PRIVATE
ART.40 – MODALITA' DI CONCESSIONE
ART.41 – DURATA DELLE CONCESSIONI
ART.42 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART.43 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART.44 – SEPOLTURE FAMILIARI
ART.45 – DECADENZA
ART.46 – ESTINZIONE

TITOLO 5° NORME FINALI
ART.47 – CASI PARTICOLARI
ART.48 – SANZIONI
ART.49 - EFFICACIA DEI REGOLAMENTO
ART.50 – NORME TRANSITORIE
ART.51 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, n.1265, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, Legge n. 130 del 30.03.2001, alla L.R. Lombardia 30 Dicembre 2009 n. 33, e al Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno del cimitero e la sua custodia e la concessione di aree destinate a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e comuni sulla cremazione, sul trasporto di salme o resti, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2
RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per danno arrecato indirettamente da eventi atmosferici di natura straordinaria e da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nei riguardi di eventuali danni a terzi e o a strutture ed impianti, in conseguenza dei lavori in corso.

ARTICOLO 3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero viene posta una bacheca (albo cimiteriale) per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi cimiteriali.

Sono tenuti a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Stato Civile i registri delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Presso il Cimitero è depositato il registro delle sepolture di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90.

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali e possibilmente presso il Cimitero sono depositati:

a) i registri delle concessioni e la mappa del cimitero;
b) i registri delle sepolture;
c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
d) l'elenco delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie previste nel corso dell'anno;
e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo (ai sensi degli art.13 comma 7 del presente regolamento);
f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
g) copia del presente regolamento;

h) ogni altro atto e documento normativamente stabilito ai sensi dell'articolo 7 Legge 30/03/2001 n.130.

ARTICOLO 4
COMPETENZE

Le funzioni di polizia dei servizi cimiteriali di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo dei servizi amministrativi e tecnici del Comune, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. locale e della Polizia Locale.
Il Sindaco può delegare tali competenze.
Il Dirigente da cui dipendono i servizi in oggetto del presente regolamento è normalmente responsabile dell' organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Dirigente cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
I servizi ordinati dal presente regolamento sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei Servizi cimiteriali, successivamente chiamato "Responsabile". Tale Responsabile viene individuato dal dirigente tra i dipendenti aventi qualifica professionale adeguata.
Il servizio cimiteriale Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi, ai trasporti funebri, alla sepoltura, gestione, custodia dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla cremazione e alla custodia di salme.
La costruzione di tombe, sepolcri, edicole private e/o manufatti è soggetta a titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa in materia, rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico. In tale casistica sono ricompresi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione.
I servizi cimiteriali vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, se necessario a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

ARTICOLO 5
SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni relativi ai servizi cimiteriali e cioè:
a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
b) il recupero e il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi evento nella pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale;
c) l'uso delle celle frigorifere comunali ove esistente;
d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
e) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
f) la fornitura del feretro il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) per le salme i cui familiari o altri interessati non risultino in grado di sostenere la spesa sulla base di apposita attestazione rilasciata dai Servizi alla Persona del Comune o qualora sia impossibile reperire alcun parente o in casi di disinteresse dei parenti stessi.

ARTICOLO 6
SERVIZI A PAGAMENTO

Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto all'articolo 5 sono sottoposti al pagamento delle tariffe.
I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta sulla base delle norme vigenti. L'applicazione delle tariffe compete al Dirigente.
Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.
Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione del cimitero e delle differenti opere cimiteriali.

ARTICOLO 7
DIVISIONE DELLE AREE IN CIMITERO

Il Cimitero comunale è suddiviso in:
- campi ad inumazione decennale: per adulti e per bambini (durata decennale)
- ossario comune
- tumulazione a concessione trentennale;
- tumulazioni perpetue;
- colombari quarantennali;
- colombari perpetui;
- ossario individuale novantanovennale;
- ossari perpetui;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia a concessione novantanovennale;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia a concessione perpetue;
- urne cinerarie cinquantennali;

fatte salve deroghe ed innovazioni in relazione alla tipologia e alla durata.

ARTICOLO 8
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

La camera mortuaria può essere situata nel Cimitero Comunale dove si effettua la sosta per l'osservazione, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:
a) morte in abitazioni nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in abitazioni private, su richiesta scritta dei familiari;
c) morte in seguito a qualsiasi evento nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) i riferimenti normativi, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile dello Stato Civile oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma o infine dall'autorità giudiziaria informandone l'Ufficio di Stato Civile.
Nella camera mortuaria, di regola è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi e gli arredi dovranno essere confacenti alla dignità del luogo.
Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in osservazione di salme di persone sottoposte a nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'autorità sanitaria competente.

ARTICOLO 9
FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, (1) di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.

ARTICOLO 10
AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale possono essere ricevute e sepolte

a) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza al momento del decesso;
b) le salme delle persone decedute fuori Comune non residenti in vita a Bresso ma ivi nate;
c) le salme delle persone già residenti in Bresso e decedute in casa di riposo avente sede in altro Comune dove hanno trasferito la loro residenza;
d) le salme delle persone non residenti, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero di questo Comune;
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo venti settimane da persone residenti;
f) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
g) i resti mortali e le ceneri di salme di parenti o affini, di primo grado, di defunti già tumulati nel civico cimitero, solo in tumulazioni già occupate dal parente/affine oppure in loculi concessi in prevendita ove previsto ma allo stato vuoti;

L'ammissione e il posizionamento avvengono in ordine cronologico sulla base della presentazione della richiesta e secondo quanto disposto dall'articolo 42 del presente regolamento.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto b) si applica la tariffa fissata dalla Giunta Comunale per i non residenti.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto c) si applica la tariffa fissata dalla Giunta per i residenti.

ARTICOLO 11
PERSONALE DEI CIMITERI E SERVIZIO DI CUSTODIA

Il personale comunale e il personale dell'imprese affidatarie di servizi cimiteriali in concessione o appalto operante nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero

In particolare è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso e ad indossare l'abbigliamento indicato dall'Amministrazione;
b) a comportarsi educatamente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Agli operatori suddetti è vietato:

a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
c) trattenere per sé e per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

L'addetto al servizio di custodia deve:

- ritirare, per ogni cadavere l'autorizzazione per la sepoltura;
- iscrivere giornalmente sopra apposito registro tutte le inumazioni, le tumulazioni e cremazioni e qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri secondo le modalità previste dalla Legge 285/90 e L.R 30.12.2009 n. 33.
- segnalare immediatamente senza indugio ai competenti uffici comunali ogni e qualsiasi situazione che possa pregiudicare la pubblica incolumità o pericoli;
- controllare il corretto e buon funzionamento di tutti gli impianti e a segnalarne eventuali disfunzioni ai competenti uffici comunali;
- mantenere puliti e decorosi gli spazi cimiteriali ed i servizi annessi.

ARTICOLO 12
DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEL CIMITERO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dagli uffici comunali mediante affissione annuale all'ingresso del cimitero

La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali è subordinata al permesso del Responsabile.

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

a) agli animali, salvo i cani al servizio di persone non vedenti;
b) alle persone in stato di ubriachezza e in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici, quando non siano accompagnati da adulti.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

a) entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
b) fumare;
c) sottrarre dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori non rispettando in tal modo le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 32;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione del custode;
f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
g) danneggiare e/o profanare i sepolcri e il loro corredo.

Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso segnalato agli agenti della forza pubblica.

ARTICOLO 13
REGISTRAZIONI E MAPPE

Il Responsabile, a mezzo dei propri collaboratori, cura la tenuta (anche solo con strumenti informatici) di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere un registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Il Responsabile predispone lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Il Responsabile curerà l'aggiornamento di uno scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Il Responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza entro l'anno successivo.

TITOLO II - SERVIZI FUNEBRI

ARTICOLO 14
ATTIVITA' FUNEBRE

Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio comunale non è assoggettato al diritto di privativa. Le imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento regionale n.6 del 09.11.2004, possono esercitare il trasporto funebre purché in possesso della prescritta autorizzazione.

Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali, viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art.113 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.

ARTICOLO 15
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
b) fornire feretri e accessori relativi;
c) avere cura della salma;
d) effettuare il trasporto di salme all'interno del Comune e verso o da altri comuni;

Le imprese di pompe funebri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti sia per la fornitura di servizi che per la vendita di materiali.

Le imprese sono tenute a comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune i seguenti riferimenti: sede legale, nome del titolare e del rappresentante legale, nonché i recapiti telefonici.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I requisiti dei soggetti esercenti l'attività funebri sono disciplinati dall'art. 32 del Regolamento n.6 del 9.11.2004 e dall'art. 74 della L.R. n. 33/2009

Le imprese di pompe funebri e il loro personale non possono:

a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di corruzione;
b) sostare negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni,
c) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
d) fissare data e orario del funerale senza previa autorizzazione degli Uffici competenti.

Relativamente a colombari/ossari e cinerari l'impresa deve dichiarare contestualmente alla richiesta del funerale il tipo di sepoltura scelta, a cui seguirà da parte dell'Ufficio l'assegnazione in ordine progressivo.

ARTICOLO 16
VIGILANZA
Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi, siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.
Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari o obbligatori.
La Polizia Locale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i cortei funebri sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 17
TIPI DI FERETRO
La struttura dei feretri e in particolare la qualità dei materiali, deve conformarsi alla normativa vigente prevista per i diversi tipi di sepoltura, pratica funebre e percorso del trasporto. Norme specifiche sul percorso possono essere dettate con ordinanza sindacale o dal Dirigente dei servizi cimiteriali.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 18
PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 19
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
Tutte le salme devono essere sepolte in feretro con caratteristiche previste dal regolamento o comunque ammesse da norme delle autorità sanitarie.
In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. E' consentita la chiusura nello stesso feretro solo di madre e neonato, morti in conseguenza del parto. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.
La chiusura del feretro, secondo le modalità previste dalla destinazione, viene effettuata dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.
Per quanto concerne la verifica strutturale del feretro è necessaria la compilazione del documento previsto dall'art. 36 del Regolamento Regione Lombardia n.6/2004 da parte delle Imprese di Onoranze funebri.

ARTICOLO 20
MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:
a) il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
b) il tragitto alla chiesa o altro luogo di culto o altro luogo dove si svolgono le esequie;

c) la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore o suo delegato.
E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
Per motivi di viabilità e sicurezza, eventuali cortei funebri in partenza dalla Parrocchia della Madonna della Misericordia dovranno svolgersi mediante trasporto delle persone con servizio pullman disposto e organizzato dall'Impresa di pompe funebri.
Eventuali percorsi alternativi richiesti dall'autorità religiosa o civile potranno svolgersi previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 21
ORARIO DEI TRASPORTI E CORTEI FUNEBRI

I cortei e i trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti con disposizione del Responsabile dello Stato Civile.
Il Responsabile fisserà, negli orari d'ufficio, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, della stagione in corso e, per i funerali aventi carattere religioso, interpellando le rispettive autorità tenuto conto della disponibilità dei Parroci.
La data e l'ora della celebrazione delle esequie funebri devono essere concordate presso gli uffici comunali, fornendo immediatamente la documentazione necessaria, ovvero:

- ✓ dati del defunto,
- ✓ dati del concessionario (ove vi sia),
- ✓ dati dei familiari e descrizione del tragitto del funerale,
- ✓ tipo di sepoltura

In seguito all'emissione della reversale, l'impresa dovrà consegnare, prima della celebrazione delle esequie, il pagamento della concessione e le marche da bollo necessarie per la sottoscrizione del contratto cimiteriale (ove vi sia).
Nel caso queste direttive fossero trasgredite, ne potrà conseguire l'impossibilità ad autorizzare la celebrazione del funerale e la tumulazione o inumazione del defunto.
Fuori dall'orario d'ufficio è ammesso concordare telefonicamente solo i funerali dei defunti deceduti in abitazione nei giorni di sabato e domenica o nei giorni festivi, previa presentazione della documentazione necessaria, di cui sopra, il primo giorno lavorativo utile.
Nella casistica suddetta l'impresa di pompe funebri provvederà telefonicamente alla "denuncia di morte", fornendo all'impiegato/a dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, addetto/a alla reperibilità, i dati necessari alla chiamata del medico necroscopo per l'accertamento di morte, previa presentazione della documentazione necessaria alla stesura dell'atto di morte il primo giorno lavorativo utile.
Il Responsabile dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale, con congruo preavviso, l'orario dei cortei funebri e il loro percorso per gli opportuni provvedimenti di circolazione e vigilanza.
In caso di decesso in abitazione nei giorni di sabato e domenica o nei giorni festivi, per poter opportunamente avvisare il Comando di Polizia Locale, il funerale non potrà essere fissato prima delle ore 10.00 del primo giorno lavorativo utile.

ARTICOLO 22
MORTI INFETTIVE

Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale, e dai punti a).b),c), dell'allegato 9 della DGR n. VII/20278 del 21/01/2005.

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive l'autorità sanitaria prescriverà le norme necessarie a garantire la salute pubblica durante i trasporti.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario l'autorità sanitaria detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso la camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne, trascorso il termine, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si seguiranno le disposizioni in merito del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL.

ARTICOLO 23
TRASPORTI DI SALME, CADAVERI, RESTI E CENERI

Il trasporto delle salme, cadaveri, resti e ceneri in cimitero è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve fare riferimento all'autorizzazione al seppellimento o all'autorizzazione alla cremazione.

Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura ed emessi i relativi nulla osta.

I cadaveri provenienti da altro comune, e per i quali sono di fatto già svolte le esequie, devono di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, previo accertamento della regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

ARTICOLO 24
MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE

Il trasporto delle salme e dei cadaveri deve essere effettuato esclusivamente con automezzi riconosciuti idonei con apposita dichiarazione del Responsabile del servizio del ASL del luogo ove ha sede l'attività, che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le rimesse dei veicoli funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco adeguatamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene, salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco.

TITOLO III -SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 25
INUMAZIONE

Le sepolture per inumazioni avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni, previo pagamento della relativa tariffa.
Le caratteristiche tecniche relative al feretro sono stabilite dall'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e, possibilmente portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
I familiari delle salme inumate possono collocare sulla fossa, previo espletamento della pratica e del pagamento dei relativi diritti, croci e lapidi dell'altezza massima, da terra, di mt. 1,50, della larghezza massima di mt. 0,60 e dello spessore di mt. 0,10.
La bordatura della sepoltura dovrà avere uno spessore massimo di cm 15 con apertura centrale riempita con granella, ghiaietto o prato, le cui dimensioni massime non dovranno superare l'area massima occupabile di mt. 0,80 di larghezza e di mt. 1,80 di lunghezza.
L'installazione dei manufatti di cui ai precedenti punti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 26
TUMULAZIONE IN TOMBA E COLOMBARO

Sono definite tumulazioni, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari.
La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno per l'altezza massima di metri 1.
Il monumento sopra le tumulazioni dovrà avere caratteristiche e dimensioni che non potranno superare, nei punti di massima sporgenza, per la larghezza m.1.00, per la lunghezza metri 2,00 e per l'altezza metri 2,50 da terra, limitatamente a croci, statue o lapidi.
La realizzazione di tali opere è soggetta ad idoneo titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente in materia, rilasciato dal Dirigente dell' UT.
Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo "Concessioni" del presente Regolamento.
Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, costruiti con buona opera muraria/prefabbricati intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastre di pietra.
Le caratteristiche tecniche dei loculi dovranno corrispondere ai requisiti indicati dall'allegato 2 e dall'art.16 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dal Capo XV DPR 285/1990.
Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassettine resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo, in ogni

caso massimo fino a 3 cassettine/urne, per i colombari, previo pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 27
TUMULAZIONE IN OSSARI E URNE CINERARIE

E' possibile tumulare più resti nei loculi ossari e in urne cinerarie fino alla capienza della nicchia. Non è prevista la proroga della concessione degli ossari e delle urne cinerarie che non siano perpetui.

ARTICOLO 28
CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.
Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente, fatte salve specifiche disposizioni da parte della Giunta comunale di parziale copertura dei costi a carico del privato.
Nel caso di salme non mineralizzate a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria è ammessa la cremazione ai sensi della vigente normativa.
I costi a carico dei familiari per la inumazione e la cremazione sono stabiliti dalla Giunta comunale.
In caso di comprovata insufficienza di spazi a disposizione per le sepolture, il Sindaco, o suo delegato, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e le salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità del coniuge e degli eredi, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.
Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie da parte dei familiari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazioni alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e affisso all'Albo Cimiteriale per almeno 90 giorni nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali.
Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
L'urna può essere collocata in cinerario /ossario, sepoltura privata, colombario o in ossario/cinerario comune, salvo si disponga per l'affidamento delle ceneri alla famiglia.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.

ARTICOLO 29
DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto nei loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno ottenuto la concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, fino ad un totale di dodici mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
E' ammesso per un periodo massimo di 90 giorni il deposito provvisorio presso la camera mortuaria sita nel civico cimitero di resti ossei o ceneri di defunti per cui si sia manifestato il disinteresse da parte dei familiari. Trascorso tale termine il responsabile del Servizio provvederà ad autorizzare la tumulazione dei suddetti resti e delle ceneri nell'ossario comune.

ARTICOLO 30
EPIGRAFI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA PER COLOMBARI, OSSARI E URNE CINERARIE

Ogni epigrafe deve avere le seguenti caratteristiche:
per i loculi:

Foto:	misura massima cm. 13 x 18 il collocamento di fotografia deve essere eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo. La fotografia deve essere collocata al centro superiore, salvo eccezioni da autorizzare in caso di sepolture plurime.	
Nome e cognome:	carattere stampatello:	massimo cm. 4
	corsivo:	massimo cm. 4 maiuscole/cm. 2 minuscole
Data:	carattere stampatello:	massimo cm. 3
	corsivo:	massimo cm. 2 maiuscole
Scritte:	colori:	oro-nero e bordeaux uniformati per lotto
Porta vaso:	misura:	altezza cm. 28
Porta lume:	misura:	altezza cm. 12

Per ossari e urne cinerarie

Foto:	misura massima cm. 9 x12
Nome e cognome:	misura massima carattere stampatello cm. 2,5
Data:	misura massima carattere stampatello cm. 2,5

Lumino votivo e portafiori da collocare ai lati; eventuali varianti dovranno essere autorizzate il tutto come meglio precisato nella lastra campione.
Nei colombari ed ossari non è consentita la posa di lumini votivi di cera, candele od altro a combustione diretta, sia sulle lastre tombali, sia sui contorni, neppure se in appositi contenitori di marmo o di metallo. Alle lastre tombali potranno essere applicati contenitori in metallo o marmo per lumini votivi elettrici, la cui alimentazione e funzionamento è fornita a cura del Comune o tramite concessionario.

ARTICOLO 31
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI SU TOMBE
Le corone e gli altri fiori deposti al termine del servizio funebre vanno tolti appena avvizziscono e comunque non oltre sette giorni dalla deposizione a cura del personale del cimitero .
Il Responsabile può autorizzare la messa a dimora di piante ornamentali aventi l'altezza massima di cm. 200 in vasi collocati nello spazio di pertinenza della tomba.
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano mantenuti con deplorevole trascuratezza, tali da rendere indecorose le tombe o da creare danni alle sepolture adiacenti, il Responsabile, previa diffida, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione rivalendosi per le spese sul concessionario ove reperibile.

ARTICOLO 32
MATERIALI ORNAMENTALI
Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi e/o pericolosi per la pubblica incolumità, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati. Il responsabile disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per trenta giorni.
Allorché vengano eseguite le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, o in caso di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, le lapidi, i monumenti, le urne ed i ricordi (ad eccezione delle foto e/o ornamenti di pertinenza tombale in pietra o in metallo) che verranno restituite, su richiesta ai familiari, che le concernono resteranno di proprietà del Comune. Nel caso di cambiamento di tomba si può utilizzare il precedente monumento o altro segno funebre qualora la nuova tomba sia di un parente fino al 3° grado, previo parere del Responsabile.
Tutto ciò che cade in proprietà del Comune sarà distrutto quando non possa servire alla costruzione, manutenzione, abbellimento e riparazioni del patrimonio comunale.

ARTICOLO 33
ACCESSO DI IMPRESE PRIVATE
Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese, a loro libera scelta.

L’esecuzione delle opere per tombe di famiglia, cappelle ed edicole funerarie è subordinata alla presentazione di un deposito cauzionale (fideiussione bancaria, polizza assicurativa o assegno circolare) relativo agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali sono fissati secondo il seguente prospetto:

- nuove costruzioni: 10%;
- restauro e ristrutturazione: 5%;
- manutenzione straordinaria: 2%.

Il suddetto deposito cauzionale dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di assegno circolare tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dall’istituto bancario.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono al luogo.
Il Responsabile, in caso di inosservanza delle precedenti norme, nei casi più gravi, può procedere alla revoca dell’autorizzazione.

ARTICOLO 34
MATERIALI DI SCAVO – RECINZIONE AREE

Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve delimitare, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E’ vietato occupare ulteriori spazi attigui, senza l’autorizzazione del Dirigente competente.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia al momento dell’esecuzione lavori o al luogo indicato dai servizi comunali, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti.
In ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate, pena l’escussione, a prima chiamata, della polizza fidejussioria prestata, per il ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 35
MODALITA’ DI LAVORO

E’ permessa la circolazione dei veicoli con portata max di 35 quintali delle imprese per l’esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc..
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze tecniche lo richiedano e comunque previa autorizzazione del Responsabile.
In occasione della Commemorazione dei defunti (3 gg. prima e 3 gg. dopo) le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali.

ARTICOLO 36
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o le estumulazioni dopo la scadenza del prescritto periodo di concessione e non possono aver

luogo nel periodo compreso da maggio a settembre così come disposto dall'articolo 84 del DPR n. 285/1990.
Annualmente il Responsabile curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione sarà pubblicizzata tramite affissione all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo possibilmente in occasione della ricorrenza dei defunti, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e sui colombari da estumulare.
Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione il coniuge o in difetto il parente più prossimo può richiedere la cremazione o la reinumazione in campo comune (campo indecomposti) con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile.
Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici individuati in apposito elenco del Ministero della Sanità ed il periodo di reinumazione è fissato in 5 (cinque) anni.
Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
I resti ossei, sono raccolti in cassette metalliche da destinare a cellette ossario, loculi colombari o tombe in concessione, secondo le modalità stabilite all'art. 27.
Se non sussiste richiesta per altra collocazione, o su richiesta esplicita dei famigliari, i resti ossei saranno collocati in ossario comune ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

ARTICOLO 37
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle salme inumate o tumulate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari.
Le esumazioni straordinarie sono ammesse, previa autorizzazione del Responsabile, su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione a cura e spese degli stessi richiedenti fatti salvi i casi previsti dall'art.84 del D.P.R. 285/90.
Le estumulazione straordinarie sono ammesse previa autorizzazione del Responsabile, su richiesta ed a cura e spese dei familiari richiedenti, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla concessione, per traslazione del defunto o per cremazione secondo le modalità previste dal presente regolamento per le salme.
L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.

ARTICOLO 38
TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Tutti coloro che avendone diritto, intendono trasferire la salma all'interno del cimitero comunale devono presentare la richiesta al Sindaco, precisando il tipo di spostamento e la motivazione.
I tipi di trasferimenti consentiti nel cimitero, previa autorizzazione del Sindaco o su delega del Responsabile, sono:
a) da colombario a tomba di famiglia
b) da colombario a campo comune
c) da tomba di famiglia a colombaro

d) da tomba di famiglia a tomba di famiglia
e) da ossario/urna cineraria a ossario
f) da ossario/urna cineraria a colombaro
g) da ossario/urna cineraria a tomba di famiglia.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 39
SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese dei richiedenti di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (colombari, ossari, cinerari)

b) sepolture per famiglie

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato e stipulata dal Dirigente. La stessa contiene le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso ed in particolare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ARTICOLO 40
MODALITA' DI CONCESSIONE

I loculi colombari sono concessi nominativamente per la persona cui sono destinati e solo a seguito della sua morte, fatta eccezione in caso di prevendita di lotti, di loculi colombari.

I loculi ossari possono essere dati in assegno anzitempo, come seconda sepoltura, solo se il destinatario sia già sepolto in campo comune e prima dell'affissione all'Albo Cimiteriale degli elenchi delle concessioni in scadenza di cui all'articolo 3, lett. e).

L'assegnazione in concessione dei loculi colombario e degli ossari è fatta nell'ambito di ciascun settore, seguendo rigorosamente la numerazione progressiva dei loculi stessi, osservando come criterio di priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione della domanda di concessione.

La numerazione dei loculi avverrà da sinistra a destra, dall'alto in basso fila per fila.

E’ eccezionalmente possibile, solo ed esclusivamente in casi di comprovata inabilità del coniuge, convivente more uxorio o di inabilità di almeno un discendente in linea retta (figlio/a) di primo grado, assegnare un loculo colombario o ossario secondo le modalità di seguito specificate per consentire al richiedente un agevole accesso allo stesso.
Tale tipo di assegnazione potrà avvenire solo in considerazione delle esigenze legate alla particolare condizione fisica del richiedente, documentata da apposita certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alle leggi 382/70, 118/71, 18/80 e D.M. 5.2.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e potrà essere accolta limitatamente ai seguenti casi previsti alla parte III del Mod. A/SAN allegato al D.M. 28.3.1985 ai punti:

- ✓ INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- ✓ INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- ✓ SOGGETTO con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età;
- ✓ CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- ✓ CIECO ASSOLUTO;

ed inoltre nei casi di portatori di handicap agli arti inferiori o superiori (apparato locomotore) cui sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 60%.
Il soggetto richiedente dovrà presentare specifica domanda, debitamente motivata e corredata dalla suddetta certificazione medica da cui risulti l’inabilità e/o invalidità.
Il loculo colombario/ossario non potrà essere oggetto di scelta da parte del famigliare, ma verrà assegnato con apposito provvedimento con cui si procederà alla sua individuazione scegliendolo nella prima o seconda fila partendo dall’alto nell’ordine progressivo numerico ordinario.
Una volta concesso il loculo – colombario od ossario – per nessuna ragione potrà essere sostituito o permutato con altro, fatto salvo quanto previsto sopra.
Non potrà aversi inoltre alcuna destinazione diversa da quella prevista in concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

ARTICOLO 41
DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata:

a) in un massimo di 99 anni per:
   - cappelle di famiglia;
   - ex perpetui oggetto di movimentazione cadaverica, indipendentemente dal numero dei posti;
b) in un massimo di 50 anni per ossari e cinerari;
c) in un massimo di 30 anni per i colombari, fatte salve le concessioni in essere superiori a tale periodo; relativamente ai loculi colombari acquistati in vita, la cui concessione risulta scaduta, e di cui il concessionario abbia usufruito per una durata inferiore ai 20 anni, si prorogherà la convenzione fino al compimento del ventesimo anno dalla data di tumulazione, previo pagamento pro-quota della relativa tariffa;
   invece, in merito ai colombari scaduti, ma all’interno dei quali le salme sono tumulate da più di 20 anni, si procederà all’estumulazione ordinaria in quanto trascorso il periodo minimo previsto dal DPR n. 285/1990 e dalla Legge Regionale n. 6/2004.
d) in un massimo di 30 anni per le tombe di famiglia, rinnovabili 30 anni per una sola volta, purché rispettino le dimensioni minime indicate dall’allegato 2, comma 3 del

vigente Regolamento Regionale n. 6/2004, oltre allo spessore corrispondente alle pareti di chiusura e compatibilmente con quanto previsto dal Piano Regolatore cimiteriale. Oltre al rinnovo non potranno essere consentite tumulazioni superiori a 20 anni.

Il concessionario si impegna, per se e i suoi successori di eseguire un'adeguata sistemazione esterna, dalla data di Concessione del Colombario, cinerario, ossario entro sei mesi, delle tombe di famiglia entro un anno.

Nelle tombe che hanno tumulato salme in regolari loculi è permesso sovrapporre un altro loculo delle stesse caratteristiche previste dall'articolo 16 comma 5 - allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 al fine di poter tumulare un'altra salma di parente o affine, chiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra metallica saldata a fuoco. E' comunque consentito ricavare loculi anche in profondità fino ad un massimo di 3 posti interrati ed uno sovra terra previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ARTICOLO 42
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado.

In seguito a domanda scritta del titolare o dei suoi eredi, potrà essere concessa la sepoltura nei sepolcri delle persone non contemplate nel primo capoverso.

Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni momento modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 43
MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro occupate, costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 44
SEPOLTURE FAMILIARI: TOMBE, CAPPELLE ED EDICOLE

I progetti relativi a concessioni di sepolture familiari sono sottoposti alle stesse procedure abilitative previste dalla normativa vigente per le costruzioni edilizie, con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

I progetti devono rispettare le disposizioni sancite dal D.P.R. 285/90, dalla Circolare esplicativa n. 24 del 24.06.1993 nonché dalle Leggi e Regolamenti regionali in materia.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le variazioni di carattere ornamentale permanente alla struttura originaria sono autorizzate con permesso del Dirigente dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, non è necessario ottenere l'autorizzazione.
La tariffa della concessione è stabilito dalla Giunta in ragione della durata e del numero delle sepolture.

ARTICOLO 45
DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dagli eredi o aventi diritto dopo che il Responsabile abbia provveduto a due diffide ad adempiere con intervallo non inferiore ai tre mesi.
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente, previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per 90 giorni e mediante apposita segnalazione sulla tomba. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà la traslazione delle salma, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune.
Il Dirigente dell'UT disporrà altresì per la demolizione delle opere e o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
Sempre in caso di irreperibilità o in mancanza di parenti in vita, limitatamente alle tombe storiche, in stato di abbandono, in cui sono tumulati personaggi illustri e primarie autorità istituzionali e religiose, il Comune provvederà a proprie spese all'estumulazione con deposito dei resti mortali in urne cinerarie/ossari apponendo lapide ricordo in area appositamente individuata all'interno del cimitero.

ARTICOLO 46
ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
Allo scadere del termine, se non rinnovato o prorogato se gli interessati non avranno provveduto alla collocazione delle salme, ceneri e resti in sepolture individuali, il Comune provvederà, previa pubblicazione e avvertimento agli interessati, secondo le modalità espresse dall'articolo 46 se reperibili, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

TITOLO V - NORME FINALI

ARTICOLO 47
CASI PARTICOLARI

Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente Regolamento che contemplavano il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, per effetto di disposizioni normative previgenti che lo consentivano, la durata della concessione originaria permane fino alla sua naturale scadenza.

ARTICOLO 48
SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente e con sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, delle cose o della sospensione dell'attività.

Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti al Comune.

ARTICOLO 49
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 11/7/2003 n.254 e da quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33/2009, dal Regolamento Regionale n. 6/2004 nonché dalle altre norme in vigore in tema di polizia Mortuaria.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

ARTICOLO 50
NORME TRANSITORIE

a) Entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, sarà possibile valutare, ed eventualmente accogliere, sempre secondo i requisiti di cui all'articolo 40, motivate e giustificate richieste di traslazione di salme o resti già tumulate/i in loculi colombari o ossari con apposita concessione. In tale caso i richiedenti dovranno corrispondere gli oneri completi per la traslazione nonché l'importo per la nuova concessione decurtato del 30% dietro rinuncia della primitiva concessione.
b) in attuazione del piano regolatore cimiteriale, limitatamente alle tombe trentennali la cui concessione sia scaduta, è ammessa, su richiesta degli aventi diritto e dietro pagamento dei relativi oneri, la proroga della concessione che sarà possibile solo se vengano rispettate nel caso specifico, ed accertate, di concerto tra gli Uffici tecnici e cimiteriali, ciascuno per le proprie competenze, le prescrizioni previste dal Piano stesso e dalla Legge Regionale n. 6/2004; in particolare la proroga sarà

possibile per quelle concessioni la cui naturale scadenza avvenga entro l'anno 2026 e solo per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale ed il 2026 ed a condizione che lo spazio antistante o laterale le tombe abbia le caratteristiche di cui all'allegato 2 comma 3 del Regolamento Regionale citato.

ARTICOLO 51
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, della relativa delibera di approvazione.